

3' MILLENNIUM TRAVEL S.P.A.

C.F. 01550810509

STATUTO

Statuto completo del 07-06-2005

STATUTO

Art. 1 - Costituzione e denominazione

Risulta costituita la società per azioni con la denominazione:-

"Terzo Millennium Travel S.p.A."

La denominazione sociale può essere usata nella forma abbreviata "3MT S.p.A."

Art. 2 - Sede

La società ha sede in Pisa all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Il consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire altrove, anche all'estero, uffici, agenzie, rappresentanze e punti di vendita che non siano sedi secondarie.

Art. 3 - Oggetto

La società svolge l'attività di produzione, di organizzazione e di vendita, anche per intermediazione, di viaggi, di soggiorni, di attività congressuali e di servizi turistici in genere, di tour operator sia in Italia che all'estero.

La società può svolgere tutte le attività dipendenti, strumentali, affini e connesse a quanto sopra indicato, ivi comprese in particolare:-

-la costruzione, l'acquisto, l'affitto, l'uso e/o la gestione di hotels, centri turistici, campeggi, stabilimenti balneari,

villaggi turistici, ristoranti, centri sportivi e ricreativi,

centri congressuali sia in Italia che all'estero;

-l'attività di trasporto a fini turistici, ricreativi, di

soggiorno o congressuali da effettuarsi con qualsiasi mezzo

aereo, marittimo, fluviale, lagunare, ferroviario o terre-

stre, e/o di noleggio autobus;

-la gestione di uffici di viaggi e turismo, la vendita di bi-

glietteria aerea, navale, ferroviaria ecc., e l'attività di

cambiovalute;

-l'organizzazione e la realizzazione di gite ed escursioni

individuali e collettive e visite guidate di città;

-l'assunzione di servizi con aeromobili per l'effettuazione

di voli turistici e di linea;

-la progettazione, la realizzazione, l'adeguamento, la ge-

stione e la manutenzione di infrastrutture e servizi per il

turismo;

-l'organizzazione e la gestione del servizio di trasporto

pubblico locale, del servizio di scuolabus e di noleggio con

conducente delle autovetture;

-la pubblicità, con qualsiasi strumento ed in qualsiasi for-

ma, strumentale, affine, connessa o collaterale al turismo;

-ogni e qualsiasi altra attività e/o servizio, anche di com-

mercializzazione o studio, strumentale, ausiliaria, affine,

connessa, complementare o collaterale al turismo.

La società può promuovere la costituzione o assumere sia di

rettamente che indirettamente interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi, enti e joint venture in genere aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che estere.

La società può entrare in associazioni di imprese, assumere ed affidare lavori e servizi, gestire beni, complessi di beni e di strutture di terzi.

La società può compiere tutte le operazioni e svolgere tutte le attività economiche, commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La società non può in alcun caso svolgere attività riservate alle banche o ad altri intermediari autorizzati ai sensi delle leggi vigenti in materia bancaria, creditizia e finanziaria.

La società può ricevere da soci versamenti, fruttiferi o infruttiferi di interessi, a titolo di capitale o di debito, nel rispetto delle norme di legge in materia.

Art. 4 - Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

Art. 5 - Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Art. 6 - Capitale e azioni

Il capitale sociale è di Euro 470.000,00 (Euro quattrocentosessantamila virgola zero zero) ed è diviso in 47.000 (quarantasettemila) azioni.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari nominativi.

Art. 7 - Obbligazioni

La società previa delibera del consiglio di amministrazione può emettere prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili.

I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le norme di cui all'art.17 del presente statuto.

Art. 8 - Strumenti finanziari

La società può emettere strumenti finanziari diversi dalle azioni e dalle obbligazioni a fronte di specifici apporti, anche di opera o servizi, non destinati alla copertura del capitale sociale.

L'emissione è deliberata dall'organo amministrativo.

Gli strumenti finanziari possono condizionare i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società.

La delibera di emissione stabilisce, in riferimento a ciascun apportante, quali strumenti finanziari verranno emessi a fronte dell'apporto.

Gli strumenti finanziari emessi a fronte di opera o servizi

sono trasferibili. L'acquirente subentra in tutte le obbligazioni dell'alienante.

Gli strumenti finanziari sono rappresentati da titoli di credito nominativi.

Ai proprietari degli strumenti finanziari spettano tutti i diritti spettanti agli azionisti ad esclusione del diritto di voto in assemblea.

Il proprietario degli strumenti finanziari che risulti inadempiente all'obbligo di effettuare l'apporto promesso, previa costituzione in mora, è sospeso dall'esercizio dei diritti sociali, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Qualora entro novanta giorni dalla costituzione in mora il proprietario degli strumenti finanziari risulti ancora inadempiente all'obbligo di effettuare l'apporto promesso, l'organo amministrativo ne dichiara la decadenza.

Ai proprietari degli strumenti finanziari è riservata la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione al quale si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti dell'organo cui partecipa. La nomina del componente indipendente è decisa dall'assemblea dei proprietari degli strumenti finanziari la quale è costituita e delibera a maggioranza assoluta dei componenti, ai quali spetta un voto per ciascuno strumento finanziario detenuto.

La nomina, la revoca o la sostituzione del rappresentante dei proprietari degli strumenti finanziari è posta automaticamen

te all'ordine del giorno dell'assemblea nella quale è all'ordine del giorno la nomina, la revoca o la sostituzione della maggioranza dell'organo amministrativo del quale fa parte.

Gli strumenti finanziari assegnati ai dipendenti della società o di società controllate, previa deliberazione dell'assemblea straordinaria, non sono trasferibili senza il consenso dell'organo amministrativo.

Art. 9 - Patrimoni destinati

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis ss. c.c..

La deliberazione è adottata dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 10 - Finanziamenti

La società può acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.

Art. 11 - Trasferimento delle azioni

Le azioni sono liberamente trasferibili.

Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non ha diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non è legittimato all'esercizio del diritto di voto e

degli altri diritti amministrativi e non può alienare le azioni con effetto verso la società.

Quando un socio intende cedere in tutto o in parte le proprie azioni ovvero i diritti di opzione, deve offrirli agli altri soci, che hanno facoltà di esercitare il diritto di prelazione, ferme le disposizioni dell'art. 2441 del Codice Civile.

In caso di mancato esercizio di tale diritto, le azioni o i relativi diritti di opzione possono essere trasferiti a soggetti diversi dai soci.

Il socio che intende trasferire in tutto o in parte le proprie azioni deve comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al consiglio di amministrazione: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

Ove il corrispettivo dell'alienazione abbia carattere infungibile, come, esemplificativamente, in caso di permuta o conferimento, oppure laddove l'alienazione avvenga a titolo gratuito, ai fini dell'esercizio della prelazione il corrispettivo pecuniario è determinato con *arbitrium boni viri* da un arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale di Pisa, su istanza del Presidente del consiglio di amministrazione.

L'arbitratore deve comunicare la propria determinazione al denunziante e al Presidente del consiglio di amministrazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spe

dita entro venti giorni dall'accettazione dell'incarico. Le spese dell'arbitraggio sono, in ogni caso, a carico della parte denunziante.

Il consiglio di amministrazione, entro venti giorni dal ricevimento della raccomandata, comunica l'offerta agli altri soci.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione comunicano al consiglio di amministrazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione dell'organo amministrativo, la dichiarazione di esercizio della prelazione.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, le azioni offerte spettano ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c.. Pertanto il contratto è concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazio

ne viene a conoscenza della replica del consiglio di amministrazione con la quale si indica il socio o i soci che hanno esercitato il diritto di prelazione.

Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro dei soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella denuntiatio.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato per la totalità delle azioni offerte.

Qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parti di esse, il socio offerente è libero di trasferire, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del consiglio di amministrazione, tutte le azioni all'acquirente indicato nella comunicazione dell'offerta.

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle azioni.

Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.

Art. 12 - Recesso

Per i casi e le modalità di recesso del socio si rinvia a quanto previsto dagli artt. dall'art. 2437 ss. c.c..

Art. 13 - Soggezione ad attività di direzione e coordinamen

to.

La società indica l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 *bis* c.c..

Art. 14 - Competenze dell'assemblea

L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è competente nelle materie ad essa riservate dalla legge.

In particolare l'assemblea ordinaria:-

- a)-approva il bilancio;
- b)-nomina e revoca il presidente del consiglio di amministrazione e gli amministratori, i sindaci ed il presidente del collegio sindacale, nonché, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c)-determina il compenso per gli amministratori e i sindaci;
- d)-delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e)-approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a)-le modifiche dello statuto;
- b)-la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c)-l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro della società o delle società da questa controllate;

d)-le altre materie ad essa attribuite dalla legge.

Art. 15 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione.

L'assemblea può essere convocata anche in località diversa dalla sede sociale purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- a)-il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- b)-la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- c)-le materie all'ordine del giorno.

L'assemblea ordinaria è convocata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante messaggio via telefax almeno otto giorni prima dell'assemblea.

L'assemblea straordinaria è convocata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante messaggio via telefax almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della

società, oppure nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il bilancio può essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 16 - Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

L'assemblea in seconda o ulteriore convocazione deve svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata per la prima convocazione.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno di precedente convocazione.

Art. 17 - Assemblea ordinaria: determinazione del quorum

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'assemblea ordinaria, in prima, seconda o ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Per la nomina delle cariche sociali i soci possono presentare

una lista unica di candidati pari al numero degli eligendi, oppure possono presentare più liste di candidati pari al numero degli eligendi disponendo gli stessi in ordine progressivo per l'eventuale nomina.

Nel caso in cui sia presentata una unica lista, l'assemblea elegge con distinte votazioni il Presidente del consiglio di amministrazione e gli amministratori.

Nel caso in cui siano presentate più liste di candidati, a ciascuna lista è attribuito un numero di voti pari al numero delle azioni possedute dai soci che la votano.

Il numero dei voti conseguito da ciascuna lista è diviso rispettivamente per il numero degli eligendi (uno, due, tre, quattro ecc.), e risultano attribuiti alla lista tanti seggi quanti sono i quozienti più alti.

Fra i soggetti eletti nel consiglio di amministrazione, l'assemblea nomina il Presidente del consiglio di amministrazione.

All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, da persone che non siano amministratori, sindaci o dipendenti della società o di società controllate.

Art. 18 - Assemblea straordinaria: determinazione del quorum

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Tuttavia in prima e seconda convocazione è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più del settanta per cento del capitale sociale per le delibere inerenti:

a)-il cambiamento dell'oggetto sociale;

b)-la trasformazione;

c)-lo scioglimento anticipato;

d)-la proroga della durata;

e)-la revoca dello stato di liquidazione;

f)-il trasferimento della sede sociale all'estero;

g)-l'emissione di azioni privilegiate;

h)-l'aumento del capitale sociale;

i)-l'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Art. 19 - Norme per il computo del quorum

Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capi

tale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente.

Art. 20 - Legittimazione a partecipare alle assemblee e a votare

Hanno diritto di partecipare alle assemblee e di votare i soci cui spetta il diritto di voto.

Art. 21 - Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe

La delega è conferita per iscritto ed è acquisita e conservata dalla società.

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

Art. 22 - Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am

ministrato o, in mancanza, da persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina il segretario, anche non socio, ed occorrendo uno o più scrutatori, anche non soci, salvo i casi in cui sia richiesta la presenza di un notaio.

Il presidente dell'assemblea constata la regolare costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea e accerta e proclama i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli intervenuti, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente dell'assemblea propone le procedure che possono essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il verbale dell'assemblea è redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e di pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Art. 23 - Svolgimento dei lavori assembleari

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contra

stare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'assemblea si può riunire in più luoghi, contigui o distanti, in audiovideoconferenza collegata purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui è dato atto nel relativo verbale:

sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

sia consentito al segretario di percepire gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti;

siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea totalitaria, i luoghi audiovideo collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente ed il segretario.

Art. 24 - Modalità di voto

Il voto segreto non è ammesso. Il voto è espresso per appello nominale. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non

espresso.

Art. 25 - Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9, compreso il Presidente.

Il numero degli amministratori è determinato dall'assemblea.

Gli amministratori, anche non soci, durano in carica per il periodo stabilito dalla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili.

Il consiglio di amministrazione può nominare un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

La gestione della società spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge.

Sono inoltre attribuite al consiglio di amministrazione le seguenti competenze:

a)-la delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505 bis, 2506 ter c.c.;

b)-l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;

c)-la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

d)-l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;

e)-il trasferimento della sede sociale in altro comune del

territorio nazionale;

f)-la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale.

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti dell'art. 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

Possono essere nominati procuratori, determinandone i poteri.

Art. 26 - Delibere del consiglio di amministrazione

Il consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente.

La convocazione è fatta almeno tre giorni prima della riunione mediante lettera da spedire con raccomandata con avviso di ricevimento, via telefax, per posta elettronica, o consegnata a mano.

Gli amministratori, al momento della loro nomina, comunicano alla società l'indirizzo cui inviare le comunicazioni per posta, a mano, via telefax o per posta elettronica.

In caso di urgenza la convocazione è effettuata almeno un giorno prima della riunione mediante lettera da spedire via telefax, per posta elettronica o consegnata a mano.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo del quorum deliberativo.

In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri effettivi del collegio sindacale.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dal consigliere a ciò specificatamente delegato o, in subordine, dal consigliere più anziano di età.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 27 - Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ovvero al o ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

Art. 28 - Remunerazione degli amministratori

Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Art. 29 - Collegio Sindacale

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, ed esercita il controllo contabile.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, ne nomina il Presidente e determina per tutto il periodo dell'incarico il compenso.

E' ineleggibile e se eletto decade immediatamente, il sindaco della società controllata o della società controllante.

Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici.

Art. 30 - Revisore contabile

Il controllo contabile della società quando questa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato è esercitato dal revisore contabile o da una società di revisione.

Art. 31 - Esercizio sociale e utili

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti, risultanti dal bilancio annuale, dedotta la ventesima parte di essi da assegnare alla riserva legale come per legge, sono distribuiti ai soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo

che l'assemblea deliberi altri prelievi o destinazione degli stessi.

Art. 32 - Scioglimento e liquidazione

Le cause di scioglimento e di liquidazione della società sono quelle previste dalla legge.

Art. 33 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, è risolta da un collegio arbitrale composto di tre membri, di cui uno in qualità di Presidente.

L'intero collegio è nominato dal Presidente del Tribunale di Pisa entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente.

Gli arbitri provvedono, di comune accordo, alla designazione del presidente del collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale è presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Gli arbitri adottano le loro decisioni secondo il diritto in via rituale osservando nel procedimento le norme del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale.

Il collegio arbitrale deve decidere entro novanta giorni dalla nomina.

Le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vinco

lano irrevocabilmente le parti.

Il collegio arbitrale determina come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 17.1.2003 n. 5.

Art. 34 - Norma generale

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Firmato Lorenzo Bani - Angelo Caccetta, Notaio (segue impronta del sigillo).

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Atto registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Pisa in data 09 maggio 2005